

UN GIURISTA SAPIENTE*

Gloria Viarengo**

SOMMARIO: 1.- Sempronio Sofo nella testimonianza di Pomponio; 2.- La testimonianza di Livio.

1.- Sempronio Sofo nella testimonianza di Pomponio.

Il giurista Sempronio Sofo, tra i primi plebei entrati nel collegio dei pontefici, viene così rappresentato da Pomponio nell'*Enchiridion*:

*Fuit post eos maximae scientiae Sempronius, quem populus Romanus σοφόν appellavit, nec quisquam ante hunc aut post hunc hoc nomine cognominatus est*¹.

Agli occhi del giurista antonino, Sempronio appariva uomo di altissima scienza (*maxima scientia*), tanto da ricordare che gli era stato conferito dal popolo Romano l'appellativo di *sophós*, che diventa poi il suo cognome². Alcuni hanno collegato tale conferimento ad una vera e propria deliberazione popolare, effettuata nel corso di una candidatura ad una carica elettiva³. Ma occorre tenere in considerazione che nel manuale pomponiano il popolo viene richiamato spesso come promotore delle scelte più significative, tanto da indurre a pensare ad un uso più simbolico, che reale di esso da parte dell'autore⁴. *Sophós* esprime la vasta e approfondita conoscenza del sapere posseduta da Sempronio, l'unico tra gli esperti del *ius* che nell'*Enchiridion* viene ricordato per essere considerato tale⁵.

La *maxima scientia* in bocca a Pomponio non può che essere la scienza del diritto, di cui i giuristi sono artefici; anche il significato di *sophía* adombrato da Cicerone porta verso questa direzione: essa è *rerum divinarum et humanarum scientia*, cioè la conoscenza delle cose divine ed umane e delle loro connessioni, del *fas* e dello *ius*⁶.

* Questo lavoro costituisce un'anticipazione di alcuni risultati della ricerca su P. Sempronius Sophus condotta per il progetto ERC *Scriptores iuris romani*, Principal Investigator Aldo Schiavone, che uscirà nel volume *I primi sapienti del ius*".

**Professore associato di Diritto romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova.

¹ Pomp., Dig. 1.2.2.37 (*Pal.* 178).

² L'appellativo greco diventato cognome è tramandato alla discendenza. Il nome del figlio Publio Sempronio Sofo è attestato epigraficamente: *CIL.* 1², 33.

³ L'ipotesi è di R. A. Bauman, *Lawyers in Roman Republican Politics. A Study of the Jurists in Their Political Setting*, 316-82 b. C., München 1983, 70: l'occasione sarebbe stata l'elezione alla carica di pretore; Sempronio Sofo che si sarebbe fatto votare con questo appellativo. A favore di una delibera popolare anche B. Albanese, *Publio Sempronio Sofo, giurista, e il regime della censura, Brevi studi di diritto romano* 3, in *AUPA.* 47 (2002) 56 (ora in *Scritti giuridici*, a cura di G. Falcone, 4, Torino 2006, 924).

⁴ Per il significato di *populus* in Pomponio F. d'Ippolito, *I giuristi e la città*, II ed., Napoli 1994, 6-7; 23-24. L'ipotesi che il sapiente plebeo avesse già introdotto la pratica di dare responsi in pubblico, anticipando la definitiva e ufficiale apertura di Tiberio Coruncanio non è confortata dalle fonti: per la tesi Bauman, *Lawyers cit.*, 69.

⁵ Diversamente Acilio è ricordato come *sapiens*, la cui dimensione semantica è maggiormente circoscritta rispetto a *sophós*: *Acilius autem primus a populo sapiens appellatus est* (Pomp., Dig. 1.2.2.38). Anche in questo contesto è richiamata l'iniziativa del *populus*.

⁶ Cic., *De off.*, 1.43.153. Sul significato dell'appellativo F. M. d'Ippolito, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*,

Non è dato sapere come e quando si è formata questa tradizione intorno a Sempronio Sofo, ma possiamo cercare di individuare che cosa ha contribuito a formarla attraverso il vaglio delle testimonianze delle fonti.

È utile, preliminarmente, riassumere in breve la carriera del giurista. La prima carica nota ricoperta da Sempronio Sofo è il tribunato della plebe nel 310 a.C.⁷. Il *cursus honorum* prosegue nel 304 con il consolato, ricoperto in coppia con Publio Sulpicio Saverione⁸. Diventa poi censore nel 300, nuovamente in coppia con il medesimo collega e nello stesso anno entra nel collegio dei pontefici⁹. L'ultima carica ricoperta è la pretura che risale al 296 a.C.¹⁰.

Come è noto, Sempronio Sofo viene cooptato come pontefice a seguito dell'ammissione dei plebei nei collegi di pontefici e auguri avvenuta nel 300, a seguito dell'approvazione della *lex Ogulnia*¹¹. Egli viene scelto in rappresentanza della componente plebea con Decio Mure, Livio Dentre e Marcio Rutilo¹². All'approvazione della legge aveva inutilmente tentato di opporsi Appio Claudio, il più influente uomo politico del tempo: anche l'ostilità verso Sempronio Sofo ha contribuito, forse, a rafforzare l'opposizione alla legge¹³.

È probabile che Sempronio venga scelto per far parte del collegio pontificale proprio in virtù della sua *maxima scientia*¹⁴. Dell'abilità di Sempronio Sofo come esperto di diritto non ci è

Roma-Bari 1986, 89-91. Sottolinea il suo riferimento alla *scientia iuris* W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Köln 1967², 12. L'uso di *sophós* potrebbe essere anche accolto come indizio di una apertura nei confronti della cultura greca: a favore di questo significato F. Wieacker, *Die römischen Juristen in der politischen Gesellschaft des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts*, in U. von Lübtow, W.G. Becker, L. Schnorr von Carolsfeld (curr.), *Sein und Werden im Recht, Festschr. für Ulrich von Lübtow*, Berlin 1970, 190; non lo esclude Bauman, *Lawyers* cit., 68-70; vedi anche d'Ippolito, *Giuristi*, 78; Id., *I giuristi e la città* cit., 9.

⁷ G. Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe*, Milano 1934, 73-74. L'identità di Sempronio Sofo tribuno della plebe con il primo pontefice plebeo, inizialmente ritenuta probabile, è ormai accolta. Sulla carriera F. Münzer, s.v. *P. Sempronius Sophus*, in *RE*. 2.2.2 (1923) 1437s.; E. S. Staveley, *The Political Aims of Appius Claudius Caecus*, in *Historia* 8 (1959) 432; F. Cassola, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Trieste 1962, 151s.; J. Suolahti, *The Roman Censors: a Study on Social Structure*, Helsinki 1963, 235-237; T. R. S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, II ed., Atlanta 1986, 1, 162; 167; 172 (con qualche dubbio); d'Ippolito, *Rec.* a R. A. Bauman cit., 77-78; T. Schmitt, s.v. *Sempronius*, in *DNP*. 11 (2001) nr. 20, 384. Egli è un esponente del più recente ramo plebeo dei *Sempronii*, che vantano antichi ascendenti patrizi, poi decaduti, ed è il primo a ristabilire lo *status* della *gens* Sempronia: Münzer, s.v. *P. Sempronius* cit., 1359 s.; 1438; Suolahti, *The Roman Censor*, 235; KUNKEL, *Herkunft* cit., 6s.

⁸ Diod. 20.91.1; Diod. 20.101.5; Liv. 9.45.1, 3; 9; 14-18; Plin. *Nat. Hist.* 33.18. Nel 304 fu rinnovato ai Sanniti l'antico trattato di pace. Stando al racconto di Livio, Sempronio Sofo si era occupato degli accordi di pace e, insieme al suo collega, avrebbe sconfitto anche gli Equi.

⁹ *Fasti cos. cap.*, CIL 1.1², 24; Liv. 10.9.14. Sulla carica assunta Münzer, s.v. *P. Sempronius* cit., 1438; J. Rüpke, *Fasti sacerdotum, Die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr.*, 2, Stuttgart 2005, 1272. Sulle iniziative prese Suolahti, *The Roman Censors* cit., 236s.; 563.

¹⁰ Liv. 10.21.2-4; Liv. 10.21.7-9.

¹¹ Sulla *lex Ogulnia de sacerdotibus ex plebe creandis* G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano 1912, 236; K.J. Hölkeskamp, *Das 'plebiscitum Ogulnium de sacerdotibus'*, in *Rheinisches Museum* 131 (1988) 51-67.

¹² Liv. 10.9.2: *Pontifices creantur suasor legis P. Decius Mus, P. Sempronius Sophus, C. Marcius Rutulus, M. Livius Denter; quinque augures item de plebe, C. Genucius, P. Aelius Paetus, M. Minucius Faesus, C. Marcius, T. Publilius. Ita octo pontificum, novem augurum numerus factus*. Sulla composizione del collegio nel 300 Rüpke, *Fasti sacerdotum* cit., 1, 53; su Sempronio Sofo e la sua cooptazione Id., *Fasti sacerdotum* cit., 2, 1272.

¹³ D'Ippolito, *Giuristi e sapienti*, 78; Id., *Rec.* a R. A. Bauman, *Lawyers in Roman Republican Politics. A study of the jurists in their political setting*, 316-82 b. C. (1983), in *Labeo* 31 (1985) 326s. (ora in *Saggi di storia della storiografia romanistica*, Napoli 2009, 16s.).

¹⁴ Münzer, s.v. *P. Sempronius* cit., 1438; sul consenso personale acquisito da Sempronio Sofo tramite il sapere giuridico L. Loreto, *La censura di Appio Claudio, l'edilità di Cn. Flavio e la razionalizzazione delle strutture interne dello stato romano*, in *Atene e Roma* 36 (1991) 180s.; per qualche accenno alla formazione degli altri

pervenuto nulla¹⁵, al di fuori dello scontro verbale avvenuto nel 310 nella veste di tribuno della plebe con Appio Claudio a proposito della carica di censore, che quest'ultimo, alla fine del suo mandato, non vuole deporre, a differenza del suo collega¹⁶. Conosciamo l'episodio attraverso un lungo resoconto di Livio, che riferisce dettagliatamente gli interventi dei due contendenti.

2.- La testimonianza di Livio.

Liv. 9.33.3-9: *Permulti anni iam erant cum inter patricos magistratus tribunosque nulla certamina fuerant, cum ex ea familia, cui velut fato lis cum tribunis ac plebe erat, certamen oritur.* (4) *Ap. Claudius censor circumactis decem et octo mensibus, quod Aemilia lege finitum censurae spatium temporis erat, cum C. Plautius collega eius magistratu se abdicasset, nulla vi compelli ut abdicaret potuit.* (5) *P. Sempronius erat tribunus plebis, qui finiendae censurae inter legitimum tempus actionem susceperat, non popularem magis quam iustam nec in volgus quam optimo cuique gratiorem.* (6) *Is cum identidem legem Aemiliam recitaret auctoremque eius Mam. Aemilium dictatorem laudibus ferret, qui quinquennale ante censuram et longinquitate potestatem dominantem intra sex mensum et anni coegisset spatium.* (7) *"Dic agedum" inquit, "Appi Claudi, quidnam facturus fueris, si eo tempore quo C. Furius et M. Geganius censores fuerunt censor fuisses".* (8) *Negare Appius interrogationem tribuni magno opere ad causam pertinere suam;* (9) *nam, etsi tenuerit lex Aemilia eos censores, quorum in magistratu lata esset, quia post illos censores creatos eam legem populus iussisset, quodque postremum iussisset id ius ratumque esset, non tamen aut se aut eorum quemquam, qui post eam legem latam creati censores essent, teneri ea lege potuisse.*

9.34.1-26: *Haec sine ullius adsensu cavillante Appio "en" inquit, "Quirites, illius Appi progenies, qui decemvirum in annum creatus altero anno se ipse creavit, tertio nec ab se nec ab ullo creatus privatus fasces et imperium obtinuit, (2) nec ante continuando abstinit magistratu quam obruerent eum male parta, male gesta, male retenta imperia.* (3) *Haec est eadem familia, Quirites, cuius vi atque iniuriis compulsus, extorres patria Sacrum montem cepistis; haec, adversus quam tribuniciam auxilium vobis comparastis;* (4) *haec, propter quam duo exercitus Aventinum insedistis; haec, quae fenebres leges, haec, quae agrarias semper impugnavit;* (5) *haec conubia patrum et plebis interruptit; haec plebi ad curules magistratus iter obsaepsit. Hoc est nomen multo quam Tarquiniorum infestius vestrae libertati.* (6) *Itane tandem, Appi Claudi, cum centesimus iam annus sit ab Mam. Aemilio dictatore, tot censores fuerunt, nobilissimi fortissimique viri, nemo eorum duodecim tabulas legit? nemo id ius esse, quod postremo populus iussisset, scit?* (7) *immo vero omnes sciverunt et ideo Aemiliae potius legi paruerunt quam illi antiquae, qua primum censores creati erant, quia hanc postremam iusserat populus et quia, ubi duae contrariae leges sunt, semper antiquae obrogat nova.* (8) *An hoc dicis, Appi, non teneri Aemilia lege populum? an populum teneri, te unum exlegem esse?* (9) *tenuit Aemilia lex violentos illos censores, C. Furium et M. Geganium, qui quid iste magistratus in re publica mali facere posset indicarunt, cum ira finitae potestatis Mam. Aemilium, principem aetatis suae belli domique, aerarium fecerunt;* (10) *tenuit deinceps omnes censores intra centum annorum spatium; tenet C.*

pontefici plebei 180; 205.

¹⁵ L'ipotesi che Sempronio Sofo abbia elaborato nuovi strumenti giurisdizionali, è plausibile, ma non ne è rimasta alcuna evidenza diretta. Il giurista avrebbe composto nuove azioni e formule secondo F.D. Sanio, *Varroniana in den Schriften der römischen Juristen*, Leipzig 1867, 148s.; la tesi è ripresa da F.P. Bremer, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, 1, Lipsiae 1896, nr. 4., 7, ma non è supportata dalle fonti.

¹⁶ Liv. 9.33.3-9; 9.34.1-26. Sullo scontro d'Ippolito, *Giuristi cit.*, 78-84; F. Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte*, 1, München 1988, 534s.; F. Sini, *A quibus iura civibus praescribentur, Ricerche sui giuristi del III sec. a.C.*, Torino 1995, 73-80.

Plautium, collegam tuum iisdem auspiciis, eodem iure creatum. An hunc non, ut qui optimo iure censor creatus esset, populus creavit? (11) tu unus eximius es in quo hoc praecipuum ac singulare valeat? (12) quem tu regem sacrificiorum crees? amplexus regni nomen, ut qui optimo iure rex Romae creatus sit, creatum se dicet. Quem semestri dictatura, quem interregno quinque dierum contentum fore putes? quem clavi figendi aut ludorum causa dictatorem audacter crees? (13) quam isti stolidos ac socordes videri creditis eos qui intra vicesimum diem ingentibus rebus gestis dictatura se abdicaverunt aut qui vitio creati abierunt magistratu? (14) Quid ego antiqua repetam? nuper intra decem annos C. Maenius dictator, quia, cum quaestiones severius quam quibusdam potentibus tutum erat exerceret, contagio eius quod quaerebat ipse criminis obiectata ab inimicis est, ut privatus obviam iret crimini, dictatura se abdicavit. (15) Nolo ego istam in te modestiam; ne degeneraveris a familia imperiosissima et superbissima; non die, non hora citius quam necesse est magistratu abieris, modo ne excedas finitum tempus. (16) Satis est aut diem aut mensem censurae adicere? triennium, inquit, et sex menses ultra quam licet Aemilia lege censuram geram, et solus geram. Hoc quidem iam regno simile est (17). An collegam subrogabis, quem ne in demortui quidem locum subrogari fas est? (18) paenitet enim, quod antiquissimum sollemne et solum ab ipso, cui fit, institutum deo ab nobilissimis antistitibus eius sacri ad servorum ministerium religiosus censor deduxisti, (19) gens antiquior originibus urbis huius, hospitio deorum immortalium sancta, propter te ac tuam censuram intra annum ab stirpe exstincta est, nisi universam rem publicam eo nefario obstrinxeris, quod ominari etiam reformidat animus. (20) Vrbs eo lustrum capta est, quo demortuo collega C. Iulio censore, L. Papirius Cursor, ne abiret magistratu, M. Cornelium Maluginensem collegam subrogavit. (21) Et quanto modestior illius cupiditas fuit quam tua, Appi? nec solus nec ultra finitum lege tempus L. Papirius censuram gessit; tamen neminem invenit qui se postea auctorem sequeretur; omnes deinceps censores post mortem collegae se magistratu abdicarunt. (22) Te nec quod dies exit censurae nec quod collega magistratu abiit nec lex nec pudor coercet: virtutem in superbia, in audacia, in contemptu deorum hominumque ponis. (23) Ego te, Appi Claudii, pro istius magistratus maiestate ac uerecundia quem gessisti, non modo manu violatum sed ne uerbo quidem inclementiori a me appellatum vellem; (24) sed et haec quae adhuc egi perverbia tua et superbia coegit me loqui, et, nisi Aemiliae legi parueris, in vincula duci iubebo, (25) nec, cum ita comparatum a maioribus sit ut comitiis censoriis, nisi duo confecerint legitima suffragia, non renuntiato altero comitia differantur, ego te, qui solus censor creari non possis, solum censuram gerere nunc patiar." (26) Haec taliaque cum dixisset, prendi censorem et in vincula duci iussit. Approbantibus sex tribunis actionem collegae, tres appellanti Appio auxilio fuerunt; summaque invidia omnium ordinum solus censuram gessit.

Il confronto avviene con una *contio* dei due contendenti, tenuta davanti al popolo¹⁷ Il ruolo dato in Livio ai discorsi è importante. La struttura del resoconto dello scontro da parte di Livio è costituita di 4 parti principali, di cui l'ultima è la più ampia: un preambolo descrittivo¹⁸; l'accusa di Sempronio Sofo ad Appio Claudio in *oratio recta*¹⁹; la risposta del censore in *oratio obliqua*²⁰; l'ampia replica del tribuno; in chiusura il breve epilogo della vicenda.

Una premessa necessaria: la censura come magistratura autonoma era stata creata, secondo

¹⁷ Liv. 9.33.7. Sull'importanza dei discorsi nello stile storiografico di Livio R. Ullmann, *La technique des discours dans Salluste, Tite Live et Tacite. La maiere et la composition*, Oslo 1927, 16-21; 50 ss. Più recentemente S.P. Oakley, *A Commentary on Livy Books VI-X*, Oxford 2005, 1, 10-11; 117-120, scettico sulla storicità dell'episodio, pur ammettendo che vi sia un nucleo di veridicità (378, 424-450).

¹⁸ Liv. 9.33.4-5.

¹⁹ Liv. 9.33.7.

²⁰ Liv. 9.33.8-9.

Livio, nel 443²¹. Riguardo alla durata della carica nel periodo in cui essa è stata istituita, le fonti fanno riferimento al periodo di cinque anni, che costituivano anche l'intervallo che intercorreva tra un censimento e l'altro²². Queste testimonianze sono state poste in discussione a partire da Mommsen sulla base della convinzione che la tradizione storiografica di fine Repubblica avesse confuso l'intervallo intercorso tra i censimenti e la durata della carica²³. Si sono dunque formulate due ipotesi: i censori permanevano in carica per tutto il periodo necessario all'adempimento dei loro compiti, con il limite massimo dei cinque anni, oppure solo dodici mesi, analogamente al consolato²⁴. Nel 434 una *lex Aemilia de censura minuenda*, fatta approvare dal dittatore Mamerco Emilio, ne riduce (o aumenta, a seconda dell'ipotesi accolta) la durata a diciotto mesi a decorrere dall'elezione, scaduti i quali si doveva deporre la carica²⁵.

Nel preambolo scritto dallo storico augusteo viene spiegato che Appio Claudio si rifiuta di deporre la carica di censore dopo il compimento dei 18 mesi previsti dalla legge Emilia²⁶ e dichiara di volerla mantenere per un intero quinquennio, mentre il collega Gaio Plauzio si era dimesso, ottemperando alle disposizioni della legge²⁷. Sempronio Sofo, come tribuno della plebe, si oppone e tenta di indurre il censore a dimettersi e ad adempiere alle regole fissate dalla *lex Aemilia*²⁸.

Alcune fonti, tra cui un passo dello stesso Livio, suggeriscono che il censore Appio avesse voluto tenere la carica per cinque anni, cioè per l'intero periodo intercorrente tra una censura e l'altra, allo scopo di portare a termine le sue riforme²⁹. Sulla loro base Mommsen ha costruito

²¹ Liv. 4.3.2; Zon. 7.19. La versione fornita da Livio è accolta da A. Magdalein, *Recherches sur l'«imperium». La loi curiate et les auspices d'investiture*, Paris 1968, 6; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, 1, II ed., Napoli 1972, 326-330; G. Pieri, *L'Histoire du cens jusqu'à la fin de la République romaine*, Paris 1968, 125-130. Diversamente Th. Mommsen, *Römische Staatsrecht*, (Leipzig 1874-1875) dritte Auflage Nachdruck, 2.1, Graz 1952, 334, ritiene che i censori siano stati istituiti dalla *lex Aemilia* nel 434; la creazione delle magistrature tramite leggi è criticata da Magdalein, *Recherches cit.*, 5-7, anche con riguardo alla censura.

²² Sulla durata quinquennale della carica prima della *lex Aemilia* Cic., *De leg.*, 3.3.7; Liv. 4.24.5; Zon. 7.19.

²³ Per la critica alle fonti Mommsen, *Römische Staatsrecht cit.*, 2.1, 348-350 De Martino, *Storia cit.*, 330s.

²⁴ Per la prima ipotesi Mommsen, *Römische Staatsrecht cit.*, 2.1, 341-342; Suolahti, *The Roman Censors cit.*, 26s.; per la seconda De Martino, *Storia cit.*, 326-327; 330-331; F. Guizzi, sv. *Censores*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, 3 (1964) 102.

²⁵ Secondo Livio, che segue la tradizione dei cinque anni di durata della carica, lo scopo della *lex Aemilia* era quello di limitare il potere dei censori allora in carica, Caio Furio e Marco Geganio, che erano violenti (Liv. 9.34.9 nel testo). Sulla legge Rotondi, *Leges cit.*, 211; De Martino, *Storia cit.*, 326-333, che respinge anche l'ipotesi di collocare la legge nel 366.

²⁶ Appio Claudio aveva assunto la carica di censore nel 312: Cic., *Cato*, 6.16; Diod. 20.36.6; Fest. 270 L.; *CIL*. I² 192, nr. 10.

²⁷ Liv. 9.33.4. Livio, in un altro contesto (9.29.7-8), probabilmente attingendo ad una diversa fonte, aveva motivato diversamente le dimissioni del collega: egli vi era stato costretto a causa della scelta di senatori indegni da lui operata: *eaque unus perfecit quia ob infamem atque invidiosam senatus lectionem verecundia victus collega magistratu se abdicaverat*. Questa versione non appare affidabile, in quanto i due colleghi nella censura risultano aver operato in sintonia e senza irregolarità: Oakley, *A Commentary cit.*, 376s.

²⁸ Sullo scontro d'Ippolito, *Giuristi cit.*, 78-84; Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte cit.*, 534s.; Sini, *A quibus cit.*, 73-80.

²⁹ Lo si deduce da Liv. 9.29.5-6; 8: *Et censura clara eo anno Ap. Claudi et C. Plauti fuit; memoriae tamen felicioris ad posterum nomen Appi, quod viam munivit et aquam in urbem duxit... Appius iam inde antiquitus insitam pertinaciam familiae gerendo solus censuram obtinuit*; Frontin., *de aqu.*, 1.5: *M. Valerio Maximo P. Decio Mure consulibus, anno post initium Samnitici belli tricesimo aqua Appia in urbem inducta est ab Appio Claudio Crasso censore, cui postea Caeco fuit cognomen, qui et Viam Appiam a Porta Capena usque ad urbem Capuam muniendam curavit. Collegam habuit C. Plautium, cui ob inquisitas eius aquae venas Venocis cognomen datum est. Sed quia is intra annum et sex menses deceptus a collega tamquam idem facturo abdicavit censura, nomen aquae ad Appii tantum honorem pertinuit, qui multis tergiversationibus extraxisse censuram traditur, donec et viam et huius aquae ductum consummaret*.

l'ipotesi che il prolungamento della carica fosse dovuto ad una proroga legittima³⁰. Tuttavia di tale proposta del Censore non c'è traccia nelle argomentazioni addotte alla domanda del tribuno. Appio Claudio difende la sua posizione negando che la *lex Aemilia* fosse una legge generale: essa era vincolante solo per i censori in carica, mentre i magistrati eletti posteriormente non erano soggetti ad essa, perché ciascuna coppia era creata con una nuova *lex*, che invalidava quella precedente³¹. Egli richiama, a questo proposito, la norma decemvirale *quodcumque postremum populus iussisset id ius ratumque esset*, che si può letteralmente tradurre come «tutto ciò che il popolo ha deliberato deve considerarsi giuridicamente valido»³², da cui discende il principio generale, che sarà più volte e a lungo ribadito, che in caso di leggi contrastanti, la più recente abroga la più antica³³. L'argomentazione proposta da Appio Claudio pone, dunque, sullo stesso piano la legge popolare e l'elezione, accomunate dal fatto di essere ambedue *iussa populi*, deliberazioni del popolo³⁴.

Sempronio Sofo usa la medesima disposizione delle XII Tavole, allo scopo di confermare la vigenza stessa della legge Emilia³⁵, in quanto essa è l'unica legge a cui ci si deve adeguare perché non è mai stata abrogata da leggi successive: a partire dalla sua emanazione tutti i censori si sono uniformati alla regola dei 18 mesi di carica³⁶. Il tribuno della plebe, pertanto, considera la legge e l'elezione come atti che si pongono su piani distinti e attribuisce alla *lex Aemilia* una portata generale, confermata dalla sua osservazione³⁷.

Non è unanime l'opinione sul momento in cui nella Repubblica si è consolidata la funzione e la portata della *lex rogata*. È nota la posizione assunta da De Francisci il quale ritiene che alla fine del IV secolo i tempi non erano ancora maturi per poter affermare che una legge avesse valore generale: ambedue i contendenti, inoltre, sarebbero stati consapevoli della modificabilità dei principi costituzionali romani³⁸. Sempronio Sofo appare, effettivamente, non del tutto sicuro della forza delle sue argomentazioni³⁹ e ne introduce altre, di diverso tipo,

³⁰ *Römische Staatsrecht* cit., 2.1, 351; la tesi è accolta da Oakley, *A Commentary* cit., 377-379.

³¹ Un precedente interpretativo analogo è attribuito all'interre Fabio Ambusto nel 355 in occasione dell'elezione di due consoli patrizi in contrasto con le leggi Licinie e Sestie, che prevedevano che perlomeno uno dei due consoli fosse plebeo (Liv. 7.17.12). Sul precedente e sulla interpretazione di Appio L. Amirante, *Una storia giuridica di Roma*, Napoli 1991, 189-193; Albanese, *Publio Sempronio* cit., 58-60; M. Bretonne, *Storia del diritto romano*, XIX ed., Roma-Bari 2017, 83; C. CASCIONE, *Studi di diritto pubblico romano*, Napoli 2010, 51 ss. D'Ippolito, *Giuristi* cit., 80, ritiene che Appio abbia stabilito un rapporto audace tra il momento normativo e quello elettorale dei comizi.

³² Seguo la traduzione di Bretonne, *Storia* cit., 81s.

³³ Liv. 9.33.9 (= *XII Tab.* 12.5). Sull'appartenenza del principio al testo delle XII Tavole P. De Francisci, *Per la storia dei "comitia centuriata"*, in *Studi in onore di V. Arangio Ruiz*, 1, Napoli 1953, 25 ss.; Bretonne, *Storia* cit., 81s.; dubitano della risaleza della regola alle XII Tavole A. Biscardi, *Aperçu historique du problème de l'abrogatio legis*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 18, 1971, 461-465; A. Magdalein, *La loi à Rome. Histoire d'un concept*, Paris 1978, 77, nt. 101; A. Guarino, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII Tavole*, in *Labeo* 34 (1988) (ora in *Pagine di diritto romano*, 4, Napoli 1994, 323-335); J.-L. Ferrary, *L'iter legis, de la rédaction de la rogatio à la publication de la lex rogata, et la signification de la législation comitiale dans le système politique de la Rome républicaine*, in J.L. Ferrary (cur.), *Leges publicae: la legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 25-26. Sull'abrogazione della legge precedente da parte della successiva Cic., *ad Att.*, 3.23.2; *Mod.*, Dig. 50.16.102; *Tit. Ulp.* 3.

³⁴ De Francisci, *Per la storia* cit., 27. L. Maganzani, *La sanctio e i rapporti fra leggi*, in J.L. Ferrary (cur.), *Leges publicae* cit., 78, interpreta diversamente la posizione assunta da Appio Claudio: la legge Emilia non aveva abrogato, ma solo temporaneamente derogato, alla normativa preesistente.

³⁵ Liv. 9.34.7.

³⁶ Liv. 9.34.9.10.

³⁷ In tal senso Albanese, *Publio Sempronio* cit., 59-60, d'Ippolito, *Giuristi* cit., 80. Sulla distinzione tra elezione e investitura Cic., *De lege agr.*, 2.11.26, che però è più tardo rispetto allo scontro sulla *lex Aemilia*.

³⁸ De Francisci, *Per la storia* cit., 27, che ammette, tuttavia, che il principio della durata trisemestrale della carica fosse ritenuto ormai consolidato.

³⁹ La difficoltà di controbattere alla interpretazione di Appio Claudio da parte di Sempronio Sofo è ribadita da Bottiglieri, *Appio Claudio*, in corso di stampa per il volume *I sapienti del ius*, a cura di A. Schiavone: ringrazio

che riguardano le regole che si erano consolidate intorno alla carica, in particolare con riferimento alla collegialità⁴⁰. La censura non può essere tenuta da uno solo dei titolari: nel caso in cui uno dei censori muoia può essere sostituito, ma si deve procedere a nuove elezioni⁴¹ in quanto il permanere in carica di un solo censore era una grave violazione dei *mores maiorum*⁴². Si allude ad un episodio risalente al periodo dell'invasione dei Galli in cui il censore morto era stato sostituito per iniziativa di quello in carica⁴³; gli effetti negativi collegati all'evento avevano indotto a non ripetere più un comportamento simile. Inoltre, secondo una norma risalente, se durante le elezioni solo un candidato raggiungeva il numero prescritto di voti non si procedeva alla nomina di quello solo, ma si ripetevano le elezioni⁴⁴. Richiamando la regola Sempronio Sofo si avvale di un sottile ragionamento analogico: il censore che tiene la carica *sine collega* si trova nella medesima situazione di chi ha raggiunto da solo il numero di voti prescritti⁴⁵. In sintesi la posizione di Sempronio Sofo, che riflette una prassi costituzionale consolidata, si può tradurre nella esplicitazione della *regula iuris: censor sine collega nec creari nec censuram gerere potest*⁴⁶.

Alla fine del suo intervento Sofo ordina che Appio Claudio sia arrestato e condotto in carcere: sei tribuni appoggiano Sempronio, ma tre interdicono a favore di Appio che si era appellato, bloccando definitivamente l'iniziativa⁴⁷. Il censore riesce, dunque, a mantenere la carica e prosegue da solo le attività afferenti alla censura⁴⁸.

Da questo episodio, avvenuto dieci anni prima della cooptazione nel collegio pontificale, emerge come Sempronio Sofo fosse già in grado di fronteggiare il sapiente Appio Claudio il Cieco con grande perizia sul piano della conoscenza delle regole che concernono l'applicazione della legge, e dunque il diritto pubblico⁴⁹. Non è chiaro di quali fonti si sia servito Livio nel riportare le argomentazioni dell'uno e dell'altro contendente, ma le dimensioni del resoconto e la puntualità dei riferimenti giuridici testimoniano come la conoscenza della vicenda abbia lasciato tracce profonde raccolte dallo storico augusteo per il tramite della annalistica posteriore⁵⁰. Già tra i contemporanei l'evento doveva aver creato

caldamente l'autrice per avermi consentito la lettura del lavoro.

⁴⁰ Sui principi che regolano la collegialità della censura Mommsen, *Römische Staatsrecht* cit., 1, 216; 2, 339 e nt. 4; W. Kubitschek, sv. *Censores*, in *RE*. 3.2 (1899) 1905; H. Siber, *Zur Kollegialität der römischen Zensoren*, in *Festschrift Fritz Schulz*, 1, Weimar 1951, 467ss.; Suolahti, *The Roman Censors* cit., 26-34; Guizzi, sv. *Censores* cit., 103; De Martino, *Storia* cit., 333.

⁴¹ Liv. 9.34.17; 20-21.

⁴² Lo sottolinea Albanese, *Publio Sempronio* cit., 63-64.

⁴³ Liv. 9.34.10.

⁴⁴ *Ibid.* Sulla regola Mommsen, *Römische Staatsrecht* cit., 3, 414.

⁴⁵ Liv. 9.34.25. La struttura del ragionamento analogico operato dal tribuno della plebe è posta in evidenza da d'Ippolito, *Giuristi* cit., 83s..

⁴⁶ Intravede la possibilità di presupporre, alla base del ragionamento del giurista, la *regula iuris* citata nel testo Albanese, *Publio Sempronio* cit., 64.

⁴⁷ Liv.9.34.26. Si applica, perlomeno in quest'epoca, il criterio dell'unanimità della decisione nell'ambito del collegio tribunizio: Mommsen, *Römische Staatsrecht* cit., 2.1, 290 ss.; De Martino, *Storia* cit., 353 ss., in partic. 360; 2, 251 e nt. 113; G. Niccolini, *Il tribunato della plebe*, Milano 1932, 83s.; 103; F. Fabbrini, s.v. *Tribuni plebis*, in *NNDI*. 19 (1973) 799s. Accettano la storicità dell'episodio A. GARZETTI, *Appio Claudio Cieco nella storia politica del suo tempo*, in *Athenaeum* 25 (1947) 190-195; 1996, 37; Bauman, *Lawyers* cit., 23s.; Albanese, *Publio Sempronio* cit., 57-67; dubbi in Oakley, *A Commentary* cit., 450.

⁴⁸ Liv. 9.34.25. Appio Claudio abbandona la carica nel 307 a. C., quando viene eletto console: il tribuno della plebe Lucio Furio aveva posto il veto contro la sua elezione, se non avesse prima dismesso la carica di censore (Liv. 9.42.4; 9.44.3-4; 9.43.25-26). Sul proseguimento della carica di censore vedi Oakley, *A Commentary* cit., 377.

⁴⁹ Lo sottolineava già Sanio, *Varroniana* cit., 148; sull'abilità interpretativa nei confronti del diritto pubblico da parte di Sempronio Sofo d'Ippolito, *Giuristi* cit., 81; Sini, *A quibus* cit., 75; 79s.

⁵⁰ È probabile che il discorso di Sempronio Sofo derivi da Licinio Macro, noto per le sue tendenze democratiche: lo ipotizza Ullmann, *La technique* cit., 77-79; sull'utilizzo dei discorsi nelle fonti annalistiche 16-21. Sini, *A*

vivaci dibattiti, come molte delle vicende che hanno contraddistinto la lunga carriera politica di Appio Claudio⁵¹.

Va sottolineato, inoltre, come la disputa tra Sempronio Sofo e Appio Claudio sia espressione di uno scontro costituzionale, il cui valore va al di là del momento contingente: mentre Appio Claudio con le sue iniziative di divulgazione del *ius*, aveva lo scopo di avviare un processo di crisi del monopolio pontificale⁵², Sempronio, legato agli Ogulnii e ai Fabii, appoggia la corrente politica di integrazione dei plebei con l'aristocrazia patrizia, nel mantenimento delle istituzioni⁵³. Il plebiscito Ogulnio, contrastato da Appio in tutti i modi, è stato votato grazie alla loro alleanza⁵⁴. Proprio da questo gruppo poteva provenire la proposta di insignire dell'appellativo di *sophós* il loro massimo esperto nel settore della conoscenza del diritto⁵⁵.

Abstract.- La ricerca intende chiarire quale sia stata l'origine dell'appellativo *sophós* dato dal popolo a Sempronio Sofo, che diventa il suo cognome. Attraverso il resoconto di Livio si analizza l'unico evento che ci consente di conoscere questo personaggio, prima tribuno e poi pontefice, come esperto di diritto: il tentativo di indurre Appio Claudio il Cieco a deporre la carica di censore tramite lo strumento dell'interpretazione dello *ius civile* e della legge.

The research intends to explain what is the origin of the nickname *sophós* that *populus* gave to Sempronio Sofo. It became his last name. Through the History of Livius we can know Sofo, first *tribunus plebis*, then pontifex, as a law expert. He attempted as a tribune to force Appius Claudius Caecus to charge the censorship through the interpretation of the *ius civile* and the law.

quibus cit., 74, ritiene che le argomentazioni di Sofo lascino intravedere lo schema originario trovato nelle fonti annalistiche. Lo stesso Livio, poco più avanti (9.43.3), accenna al fatto che ha trovato il materiale «*in quibusdam annalibus*».

⁵¹ Rimando per la ricostruzione della carriera a A. Bottiglieri, *I giuristi arcaici: Appius Claudius C.F. Caecus*, in *Ius Romanum* 2.7 (2000) 63-71.

⁵² D'Ippolito, *Giuristi* cit., 27-29; 88. Sulla continuità del ruolo dei pontefici dopo l'integrazione della componente plebea S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, 2.1, Bari 1966, 297.

⁵³ Gli Ogulnii erano portatori di un progetto di rivalutazione del collegio pontificale, inteso come luogo idoneo ed esclusivo della formazione del diritto: Cassola, *I gruppi politici romani* cit., 148-152; d'Ippolito, *Giuristi e sapienti* cit., 76-78; Oakley, *A Commentary* cit., 671-675.

⁵⁴ D'Ippolito, *Giuristi* cit., 84-88: la legge aveva favorito i dirigenti plebei; nei nomi dei cooptati si trovano personaggi favorevoli ai Fabii e avversi ad Appio Claudio.

⁵⁵ Già Albanese, *Publio Sempronio* cit., 56, dichiarava che Sempronio Sofo si era conquistato benemerenze presso la plebe per la sua forte opposizione alle pretese patrizie di Appio Claudio il Cieco, ma il potere di proclamarlo *sophós* stava nelle mani degli esponenti nobili della corrente filo plebea.